

# INAIL

DIREZIONE CENTRALE  
PREVENZIONE

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE  
SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE

Alle Direzioni regionali e territoriali  
p.c.: alle Strutture centrali  
alla Segreteria del Direttore generale

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale per rischio da contagio virus SARS-COV-2  
(art. 83 d.l.19 maggio 2020, n.34). Evento webinar.


Come anticipato nella nota prot. 8811 del 25 giugno 2020 (all. 1), al fine di presentare le funzionalità del nuovo servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile a partire dal 1° luglio sul portale istituzionale per i datori di lavoro pubblici e privati che debbano richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori cosiddetti "fragili", nonché di fornire le ulteriori indicazioni tecniche necessarie per l'utilizzo dell'applicativo, si comunica che le scriventi strutture hanno organizzato un webinar che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 13 del prossimo 7 luglio.

Al webinar, erogato in modalità "evento live" su Microsoft Teams, saranno invitati a partecipare, tramite formale comunicazione, i dirigenti dell'ufficio Attività istituzionali/POAI delle Direzioni regionali, i dirigenti delle Direzioni territoriali, i dirigenti medici di II livello regionali e territoriali, i medici specialisti in medicina del lavoro (compresi i medici r.l.p.), gli infermieri responsabili di processo e sub processo e il personale amministrativo responsabile del processo Prevenzione delle Direzioni regionali e territoriali, coinvolto nella gestione delle attività relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Il Direttore centrale organizzazione digitale  
f.to dott. Stefano Tomasini

Il Direttore centrale prevenzione  
ing. Ester Rotoli

Il Sovrintendente sanitario centrale  
dott. Patrizio Rossi



All: c.d.t.

60070 - 02.07.2020 - 0001911

# INAIL

DIREZIONE CENTRALE  
PREVENZIONE  
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE  
SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale per rischio da contagio virus SARS-COV-2- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, art.83, comma 2.

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro",<sup>1</sup> sottoscritto in data 14.3.2020, prevede che il medico competente segnali all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e che l'azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Tali disposizioni finalizzate a garantire la salute e sicurezza sul lavoro non sono applicabili nelle aziende dove il medico competente non è presente, in quanto non previsto dalla norma. La situazione emergenziale e le disposizioni legislative emanate renderebbero invece necessaria la nomina da parte del datore di lavoro di un medico competente ad hoc.

Al fine di attuare quanto riportato nel predetto protocollo, in particolare la prescrizione riguardante il coinvolgimento del medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolare fragilità, alla ripresa delle attività, l'articolo 83, comma 1 del Decreto legge 19 maggio 2020, n.34, ha disposto che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (...)"*.

A questa disposizione di carattere generale, per quanto concerne più specificamente l'Inail, il comma 2 aggiunge che *"Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di*

<sup>1</sup> Protocollo sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 114 del 20 marzo 2020.  
P.le Giulio Cesare, 00144 Roma, Tel. 0654872055 - FAX 0654872075  
dcprevenzione@inail.it - dcprevenzione@postacert.inail.it  
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

*personale di cui all'articolo 10<sup>2</sup> del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (...)*".

Per effetto della citata disposizione anche i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente ovvero la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'Inail.

Il medesimo comma 2 dell'art. 83 prevede inoltre che *"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni"*.

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto interministeriale e allo scopo di rendere immediatamente disponibile l'applicativo per l'invio delle richieste di sorveglianza sanitaria da parte dei datori di lavoro l'Inail ha provveduto in via provvisoria a definire la tariffa a carico del datore di lavoro richiedente, per singola prestazione effettuata, nell'importo di euro 50,85<sup>3</sup>.

Tale importo sarà applicato per ogni prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata.

➤ *Sorveglianza sanitaria eccezionale*

La sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, si ritiene che rientrino in tale condizione di fragilità.

Si intende per "lavoratore fragile" il soggetto portatore di patologie attuali o pregresse che lo rendano maggiormente suscettibile al contagio ovvero qualora contagiato esposto a conseguenze particolarmente gravi.

<sup>2</sup> *"l'Inail è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (...). Il secondo comma aggiunge la previsione secondo cui "alla copertura degli oneri si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali."*

<sup>3</sup> Per la determinazione dell'importo si è fatto riferimento alle tariffe per i servizi di medico competente espletati da funzionari medici dell'Istituto. In particolare, in caso di visita medica periodica (assimilabile a quella per lavoratore c.d. fragile), è prevista la tariffa di euro 28,84 (importo di euro 28,70 rivalutato con il coefficiente di rivalutazione rilevato dall'Istat 0,5%). Inoltre, per i lavoratori fragili, il medico sarà tenuto ad esprimere un parere conclusivo, assimilabile al giudizio di idoneità alla mansione specifica che prevede un costo aggiuntivo di euro 22,01 (importo di euro 21,90 rivalutato con il medesimo coefficiente).

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale sarà svolta dai medici Inail in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale potrà essere svolta anche dai medici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, specializzati in medicina del lavoro, assunti dall'Istituto in forza del richiamato articolo 10 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

➤ *Rilascio servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale"*

Tenuto conto dell'esigenza sottesa alla normativa emergenziale - garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 - nelle more dell'approvazione della circolare Inail da parte dei Dicasteri competenti nonché dell'emanazione del decreto attuativo di identificazione della tariffa da applicare alla singola prestazione, l'Istituto ha realizzato il nuovo servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che sarà disponibile a decorrere dal prossimo **1° luglio 2020**, quale esclusivo strumento di presentazione e gestione delle domande dei datori di lavoro per l'erogazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Il datore di lavoro o un suo delegato attraverso il proprio profilo utente (vedi paragrafo Istruzioni per la profilazione) accede al servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale" disponibile sul portale istituzionale [www.inail.it](http://www.inail.it) > Accedi ai servizi on line e inserisce i dati richiesti dall'applicativo relativi all'azienda e al lavoratore/lavoratori per il quale sta richiedendo la visita medica.

La richiesta di visita medica inserita nell'applicativo sarà inoltrata automaticamente alla Direzione territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore. A seguito dell'inserimento della richiesta, verrà notificata la comunicazione della data e dell'ora della visita medica al lavoratore e al datore di lavoro (tramite email o in mancanza di email del lavoratore lo stesso sarà contattato al recapito telefonico indicato nella domanda).

➤ *Istruzioni per la profilazione*

Per usufruire del nuovo servizio telematico è necessario accedere al portale Inail [www.inail.it](http://www.inail.it)

I datori di lavoro già profilati per l'utilizzo dei servizi online, continueranno ad utilizzare le credenziali in loro possesso. Per gli utenti non registrati l'accesso è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive" acquisibile attraverso una delle seguenti modalità:

- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

-credenziali Inail (rilasciate mediante l'inoltro dell'apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale [www.inail.it](http://www.inail.it) oppure con accesso fisico presso le Sedi territoriali Inail)

L'utente con credenziali dispositive, effettuato l'accesso al sito Inail, troverà tra i servizi telematici a disposizione il suddetto applicativo "Sorveglianza sanitaria eccezionale"

Potranno accedere al nuovo servizio telematico anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio allegare l'atto di delega specifico (vedi mod. 06/SSE/ddl allegato) debitamente sottoscritto dal datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento.

➤ *Applicativo "Sorveglianza sanitaria eccezionale" flusso procedurale interno*

Il nuovo servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale" consentirà inoltre di gestire l'assegnazione e la presa in carico delle domande da parte dell'area Prevenzione delle Direzioni territoriali e dei Centri medico legali, nonché la successiva possibilità di inoltrare alle Direzioni Regionali che saranno coinvolte nelle attività legate ai pagamenti delle prestazioni da parte dei datori di lavoro, l'elenco delle prestazioni effettuate.

*1. Inserimento richiesta visita medica*

Il datore di lavoro, che attraverso l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, rientri nel novero dei datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 83, o un suo delegato accede al servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale" e inserisce i dati richiesti dall'applicativo relativi all'azienda e al lavoratore/lavoratori per i quali sta richiedendo la visita medica.

La richiesta di visita medica inserita dal datore di lavoro/delegato verrà inoltrata alla Direzione territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore e sarà protocollata automaticamente.

- Se la richiesta è inserita dal datore di lavoro, la stessa sarà automaticamente assegnata al Dirigente medico di II livello della Direzione territoriale competente, responsabile della pianificazione e della verifica della disponibilità dei medici del lavoro della sede territoriale più prossima al domicilio del lavoratore.
- Se la richiesta è inserita da un delegato del datore di lavoro, la stessa sarà automaticamente assegnata ai referenti amministrativi del processo prevenzione della Direzione territoriale competente per la verifica della documentazione (Delega del datore di lavoro). Se l'esito della verifica è positivo la richiesta potrà essere assegnata al Dirigente medico di II livello, se l'esito è negativo il referente amministrativo potrà sospendere la pratica e richiedere integrazione della documentazione.

*2. Presa in carico da parte del dirigente medico di II livello*

Il Dirigente medico di II livello, previa verifica della disponibilità dei medici del lavoro in servizio presso le sedi nelle quali svolge la funzione di responsabile dell'area medico legale, provvederà attraverso l'applicativo all'assegnazione al medico che dovrà svolgere la visita medica. Nel caso in cui a seguito della verifica effettuata risulti impossibile

procedere all'assegnazione di una o più richieste potrà, attraverso l'applicativo, riassegnare le pratiche al Sovrintendente Regionale che disporrà l'assegnazione ad altra Direzione territoriale prossima al domicilio del lavoratore ovvero attraverso la competente Sovrintendenza sanitaria regionale anche a direzione territoriale ricadente in altra Regione.

La Sovrintendenza sanitaria centrale avrà cura di gestire le eventuali criticità derivanti dalla insufficienza di medici del lavoro rispetto al numero di visite richiesto, avuto riguardo altresì degli impegni correlati alle altre attività istituzionali.

### *3. Assegnazione della richiesta al medico del lavoro– registrazione appuntamento*

Il medico del lavoro cui è stata assegnata la visita sarà coadiuvato dal personale infermieristico che provvederà a fissare l'appuntamento con il lavoratore e a registrarlo sull'applicativo. A seguito dell'inserimento della registrazione, l'applicativo invierà la comunicazione della data e dell'ora di presentazione alla visita al lavoratore e al datore di lavoro (tramite email o in mancanza di email del lavoratore lo stesso sarà contattato al recapito telefonico indicato nella domanda).

### *4. Visita medica*

Il medico cui è stata assegnata la richiesta di visita per sorveglianza sanitaria eccezionale, visualizza sull'applicativo i dati inseriti dal datore di lavoro riferiti alle caratteristiche dell'azienda, dell'unità produttiva, e all'attività svolta dal lavoratore. All'atto della visita, acquisisce il consenso informato e il questionario sulle patologie sottoscritti dal lavoratore nonché la documentazione sanitaria a conforto delle patologie dichiarate. Le risultanze della visita dovranno essere riportate sullo specifico modello di visita previsto nell'applicativo.

All'esito della visita verrà espresso un parere conclusivo, riferito esclusivamente alla possibilità di riprendere il lavoro in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

In particolare, sono ipotizzabili i seguenti pareri conclusivi.

- assenza di controindicazioni alla ripresa del lavoro in presenza,
- assenza di controindicazioni alla ripresa del lavoro in presenza, se adibito a mansione diversa da quella svolta che escluda la prossimità con altri per l'intero turno di lavoro,
- assenza di controindicazioni alla ripresa del lavoro in presenza, se destinatario di misure preventive aggiuntive,
- controindicazione alla ripresa del lavoro in presenza, temporaneamente fino ad una determinata data.

Il parere conclusivo, senza riferimento alle patologie e nel rispetto della privacy, verrà automaticamente protocollato, trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore interessato.

Nel caso in cui si ritenessero necessarie consulenze specialistiche, il medico potrà richiederle agli ambulatori della sede Inail o a quelli dei centri diagnostici polispecialistici regionali.

Tutti i documenti in entrata e in uscita vengono inseriti nell'applicativo e automaticamente protocollati.

*5. Emissione richiesta pagamento tariffa per la prestazione effettuata*

Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceverà una comunicazione a firma del Direttore della Sede ove è stata effettuata la visita medica, contenente l'avviso della emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata.

A tal fine la procedura Fatturazione attiva verrà implementata prevedendo tra le applicazioni selezionabili la "Sorveglianza sanitaria eccezionale ex art. 83 del DL 34/2020".

Le richieste di pagamento e gli incassi relativi alle prestazioni effettuate, dovranno essere imputate - a cura della Direzione regionale/provinciale interessata - sulla voce contabile appositamente istituita, nell'ambito dei "Proventi da servizi sanitari", E.3.01.02.01.024.07 "Servizi di sorveglianza sanitaria eccezionale ex art. 83 D.L. 19 maggio 2020, n. 34".


Relativamente al dettaglio delle attività legate all'emissione delle fatture e al relativo incasso, ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni specifiche con apposita nota operativa.

Al fine di presentare le funzionalità del nuovo servizio "Sorveglianza sanitaria eccezionale" nonché di fornire le ulteriori indicazioni tecniche necessarie per l'utilizzo dell'applicativo, sarà organizzato un webinar, erogato in modalità "evento live" su Microsoft Teams, cui saranno invitati a partecipare i dirigenti delle sedi, tutti i dirigenti medici di II livello, gli specialisti in medicina del lavoro, gli infermieri con posizione organizzativa di I e II livello e il personale amministrativo responsabile del processo Prevenzione delle Direzioni regionali e territoriali coinvolto nella gestione delle attività relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Il Direttore centrale organizzazione digitale  
f.to dott. Stefano Tomasini

Il Direttore centrale prevenzione  
ing. Ester Rotoli

Il Sovrintendente sanitario centrale  
dott. Patrizio Rossi



All: c.d.t.

**Visita medica per "sorveglianza sanitaria eccezionale"  
Articolo 83, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34**

ATTO DI DELEGA DEL DATORE DI LAVORO (art. 16 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il sottoscritto:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Email/P.E.C. \_\_\_\_\_

In qualità di datore di lavoro della seguente azienda:

Denominazione azienda \_\_\_\_\_

Codice Fiscale azienda \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

**DELEGA**

Il/La Sig./Sig.ra

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Email/P.E.C. \_\_\_\_\_

Per l'inoltro della richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori di cui all'art. 83, comma 2 del d.l. 19 maggio 2020, n.34, tramite utilizzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dall'INAIL.

Firma del datore di lavoro\*

*\* allega copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore  
(art. 38, comma 3, del d.p.r. 28.12.2000 n. 445).*

Informazioni agli utenti in materia di protezione dei dati personali (art. 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679) - Il richiedente dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679. Ulteriori info: [www.inail.it](http://www.inail.it) > privacy